

Edizione di mercoledì 10 Giugno 2020

CASI OPERATIVI

Sostituzione del conto aziendale sequestrato
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

Conversione in legge del Decreto Liquidità e crisi d'impresa
di **Francesca Dal Porto**

ADEMPIMENTI

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
di **Augusto Gilioli**

FINANZA AGEVOLATA

Il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo 2020 ad ampio raggio
di **Sofia Pantani - Gruppo Finservice**

AGEVOLAZIONI

Dal 15 giugno al via le domande per il voucher 3l
di **Debora Reverberi**

HOSPITALITY

Decreto Rilancio: il tax credit vacanze
di **Leonardo Pietrobon**

CASI OPERATIVI

Sostituzione del conto aziendale sequestrato

di **EVOLUTION**



In caso di sequestro preventivo del conto aziendale di una società, è legittima la richiesta di sostituzione delle somme con un bene immobile della stessa?

In virtù di quanto disposto dall'articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, nella ipotesi in cui il contribuente venga indagato per uno dei reati tributari di cui al citato decreto, è possibile procedere innanzitutto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, ovvero al sequestro dei beni del reo che costituiscono il profitto del reato, ove per profitto si intende il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito.

Poi, qualora ciò non sia possibile, così come spesso accade con i reati tributari, il cui profitto è rappresentato da una somma di denaro, che – come noto – è un bene fungibile, è possibile procedere anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, e cioè al sequestro dei beni nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

CRISI D'IMPRESA

Conversione in legge del Decreto Liquidità e crisi d'impresa

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Sulla **Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020** è stata pubblicata la **L. 40/2020** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”.

Sulla stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo del **D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)** coordinato con la **legge di conversione**.

A norma dell'[articolo 15, comma 5, L. 400/1988](#) (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tra le modifiche di maggior interesse, con il presente contributo se ne vogliono segnalare, in particolare, **due**, contenute nel **capo II** recante “**Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19**”. L'[articolo 9](#) contiene disposizioni in materia di **concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione**: rispetto alla vecchia formulazione, con la quale era stato previsto che i termini di adempimento, aventi scadenza nel periodo tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**, fossero **prorogati di sei mesi**, la legge di conversione **amplia la fattispecie**. In primo luogo, **è esteso il periodo temporale di riferimento**: nella legge di conversione non si parla più di un arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 ma di termini di adempimento aventi scadenza **in data successiva al 23 febbraio 2020**. In secondo luogo, le **fattispecie cui la moratoria risulta applicabile sono più ampie**.

L'originario [articolo 9 D.L. 23/2020](#) faceva riferimento ai **concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione** ex [articolo 182 bis L.F.](#). Con la legge di conversione, di fatto, trova regolamentazione un'**interpretazione estensiva dell'articolo 9**, che, fin da subito, era stata proposta (si veda il contributo della scrivente “[Accordi e piani del consumatore: moratoria dei termini](#)”, in linea con alcune pronunce giurisprudenziali): la **moratoria dei termini di**

adempimento coinvolge non solo quelli dei **concordati preventivi** e degli **accordi di ristrutturazione** ex [articolo 182 bis L.F.](#) ma anche quelli degli **accordi di composizione della crisi** e dei **piani del consumatore omologati**, prorogandoli di sei mesi.

La legge di conversione interviene correggendo una distorsione, frutto probabilmente di una dimenticanza: la moratoria deve poter essere utilizzabile anche **nell'ambito degli strumenti propri del sovraindebitamento**, ossia:

- per gli **accordi di composizione della crisi** omologati ex [articolo 12 L. 3/2012](#);
- per i **piani del consumatore** omologati ex [articolo 12 bis L. 3/2012](#).

La *ratio* della norma è evidente: si vuole evitare che, a causa della emergenza sanitaria da Covid-19, piani del consumatore e accordi di composizione omologati e sempre onorati nelle scadenze previste (si pensi al classico caso del piano di pagamento rateale), rischino di saltare a cause delle **contingenti difficoltà che il soggetto sovraindebitato si trovi ad attraversare**.

Ad esempio, l'avvio della **cassa integrazione per il sovraidebitato** o la necessità di ricorrere ai **congedi parentali**, con l'ovvio risultato di avere un **abbattimento significativo delle entrate finanziarie mensili**, potrebbero **compromettere inevitabilmente la capacità di rispettare il piano di pagamento omologato**.

La possibilità di ottenere una **moratoria di sei mesi**, nel senso di un vero e proprio **allungamento del piano di pagamento rateale originario**, senza modificare il numero delle rate, ha l'obiettivo di **non disperdere i sacrifici e i risultati ottenuti fino ad oggi**.

Il **comma 5 bis** dell'[articolo 9](#) della legge di conversione prevede, inoltre, un'altra importante modifica: il debitore che, **entro il 31 dicembre 2021**, in un procedimento per **concordato preventivo "con riserva"** ex [articolo 161, comma 6, L. F.](#) o di **proposta di accordo di ristrutturazione** ex [articolo 182-bis, commi 6 e 7, L.F.](#), abbia ottenuto la **concessione del termine per presentare la proposta e il piano o l'accordo di ristrutturazione**, può, entro tale termine, **depositare rinuncia alla procedura** dichiarando di aver predisposto un **piano di risanamento** ex [articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#), **pubblicato nel registro delle imprese**, producendo la documentazione relativa alla pubblicazione.

In questo caso, il Tribunale, **verificata la completezza e la regolarità della documentazione**, dichiara **l'improcedibilità del ricorso per concordato preventivo in bianco** o di proposta di accordo di ristrutturazione.

La *ratio* della norma è, con tutta probabilità, quella di **agevolare, con il più ampio ventaglio di possibilità, le imprese in crisi** (di cui si attende un incremento esponenziale) nella scelta dello strumento più idoneo da utilizzare: dando loro la possibilità di cambiare percorso una volta intrapresa una certa strada.

La **Legge fallimentare**, all'[articolo 161, comma 6](#), ammette già la possibilità per il debitore che

abbia fatto accesso al **concordato “con riserva”** di depositare un **accordo di ristrutturazione dei debiti ex [articolo 182 bis L.F.](#)** (anziché una domanda di concordato preventivo).

La legge di conversione del Decreto Liquidità aggiunge la **possibilità**, per il soggetto che abbia presentato domanda di concordato “con riserva” o di accordo di ristrutturazione dei debiti ex **[articolo 182 bis L.F.](#)**, di **cambiare strada** e di **perseguire quella dei piani attestati di risanamento ex [articolo 67, comma 3, lett. d\), L.F.](#)**

Quale sia l'effettiva portata della norma è oggi **difficile immaginare**, anche perché il **piano attestato di risanamento** è uno **strumento molto diverso dagli altri due**: la possibilità concessa, quindi, forse potrebbe essere di **vero ausilio** per quei soggetti che, nel momento di deposito della **domanda di concordato “con riserva”** o di **pre accordo di ristrutturazione**, debbano ancora davvero **valutare termini e contenuti di una proposta ai creditori**.

Altra novità della legge di conversione degna di rilievo è quella prevista dall'**articolo 10** in materia di **“Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza”**.

Con la legge di conversione, di fatto, è attuata **una stretta sulla misura prevista col Decreto Liquidità di improcedibilità delle istanze di fallimento**.

È precisato che **l'improcedibilità per le istanze di fallimento** depositate nel periodo **tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, non si applica**:

- al **ricorso presentato dall'imprenditore in proprio**, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di Covid-19;
- all'istanza di fallimento da chiunque formulata derivante dagli **[articoli 162, comma 2 \(inammissibilità del concordato preventivo\)](#)**, **[173, comma 2 e 3 \(revoca dell'ammissione al concordato preventivo\)](#)**, e **[180, comma 7 \(mancata omologazione del concordato preventivo\)](#)** L.F.;
- alla **richiesta presentata dal pubblico ministero** quando nella medesima è fatta domanda di **emissione dei provvedimenti di cui all'[articolo 15, comma 8, L.F.](#)** o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'**[articolo 7, numero 1\), L.F.](#)**.

Anche il **comma 3 dell'[articolo 10](#)** è stato modificato, prevedendo che, quando, dopo la dichiarazione di improcedibilità di cui al **comma 1, faccia seguito**, entro il **30 settembre 2020**, la **dichiarazione di fallimento**, il periodo tra il **9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non viene computato nei termini di cui agli [articoli 10, 64](#)** (inefficacia degli atti a titolo gratuito), **[65](#)** (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), **[67, comma 1 e 2](#)** (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie), **[69-bis](#)** e **[147](#)** (fallimento dei soci di una s.r.l.) **L.F.**.

La **ratio** di tale norma è quella di evitare che il blocco delle istanze produca **conseguenze irreversibili**; essa dispone che il periodo tra il **9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 non venga**

computato nei termini di cui agli articoli citati: quando il termine cade **durante o dopo il periodo di sospensione** sarà **prorogato per un periodo corrispondente**, evitando che il curatore, il creditore o il pubblico ministero decadano definitivamente dalle possibilità concesse dagli articoli oggetto della disposizione.

ADEMPIMENTI

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

di **Augusto Gilioli**



Il disposto della **L. 124/2017** ([commi da 125 a 129](#)) richiede la pubblicazione, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sul **proprio sito internet aziendale**, dell'elenco completo e dettagliato degli **aiuti e contributi pubblici** ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

I soggetti che **non hanno un proprio sito internet** devono provvedere alla **pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono**.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i **soggetti iscritti al Registro delle imprese**, e pertanto:

- **società di Capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- **società di persone** (Snc, Sas);
- **ditte individuali** esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- **società cooperative** (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Le **società di capitali** che **redigono il bilancio in forma ordinaria** (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella **nota integrativa**. Per le Srl che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare **“volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa**. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, **l'esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall'obbligo di pubblicazione** degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di **procedere ugualmente**

alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Sono soggetti all'obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

- **Stato;**
- **Enti locali:** Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- **Istituzioni universitarie;**
- **Istituti autonomi case popolari;**
- **Camere di Commercio,** industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **Enti pubblici non economici,** nazionali, regionali e locali;
- **Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale** (incluse le ASL);
- **Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);**
- **Agenzie fiscali;**
- **Società a controllo pubblico** (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di **importo complessivo superiore a 10.000 euro.**

Pertanto, se i singoli aiuti sono di **importo inferiore a tale soglia**, ma, **complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all'obbligo pubblicitario.**

Sono soggetti all'obbligo i seguenti vantaggi:

- **sovvenzioni;**
- **sussidi;**
- **contributi** (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- **vantaggi** (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di **cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.**

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla **generalità delle imprese.**

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti **nel corso dell'anno precedente**. Qualora l'aiuto sia stato **solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato**.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il **vantaggio ottenuto nel corso dell'anno precedente**.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- **denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;**
- **somma incassata o valore del vantaggio fruito** (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- **data di incasso;**
- **causale** (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto **aiuti di Stato e aiuti de Minimis**, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "**Registro nazionale degli aiuti di Stato**" di cui all'[articolo 52 L. 234/2012](#), possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet **l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate**.

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, **a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione**:


- la **sanzione amministrativa pecuniaria** pari "*all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro*";
- la **sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione**.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria **entro novanta giorni dalla contestazione**, scatterà la **sanzione aggiuntiva** che consiste nella **restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti**.

FINANZA AGEVOLATA

Il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo 2020 ad ampio raggio

di **Sofia Pantani** - Gruppo Finservice



Nell'ambito della L. 160/2019, che ha operato una **ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali per le imprese collegati al "Piano nazionale Impresa 4.0"**, all'[articolo 1 commi 198-208](#) è stato introdotto **un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e innovazione estetica** effettuati dalle aziende nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (nella generalità dei casi, il 2020).

Contestualmente, col [comma 209](#) dello stesso articolo è stato disposto **il superamento e l'anticipata cessazione per l'esercizio 2020 dell'applicazione del precedente credito d'imposta** per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#).

Possono accedere al **nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica, tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. È altresì richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.

La novità più rilevante del nuovo credito d'imposta è rappresentata dall'ampliamento delle attività ammissibili al beneficio, rispetto a quelle del precedente credito d'imposta di cui all'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#). In particolare, risultano agevolabili le seguenti attività svolte dalle imprese nel 2020, anche in relazione a progetti già avviati in periodi d'imposta

precedenti:

- **attività di ricerca e sviluppo come definite dall'OCSE nel cosiddetto Manuale di Frascati 2015**, ossia quelle attività finalizzate a perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico, non solo rispetto alla singola impresa
- **attività di innovazione tecnologica come definite dall'OCSE nel cosiddetto Manuale di Oslo 2018**, e queste attività rappresentano una assoluta novità rispetto alla precedente normativa; ci stiamo riferendo alle **attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa**
- **attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in specifici settori** quali settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con l'apposito decreto del MISE, in pubblicazione in questi giorni in Gazzetta ufficiale, sono meglio definiti i criteri per la corretta classificazione di tali attività agevolabili.

Tra i costi agevolabili rientrano:

1. le spese del **personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato (compresi gli amministratori, entro determinati limiti)**, direttamente impiegati in tali attività ed in relazione al tempo dagli stessi dedicato
2. **commesse di ricerca** attribuite ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti nel caso di attività di design e ideazione estetica
3. **quota parte dell'ammortamento di privative industriali** se esclusivamente utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.

Sono poi agevolabili altre tipologie di costi, entro determinati limiti, quali **costi di consulenza** connessi a tali attività, quota parte dell'ammortamento di **strumenti, attrezzature e software** per il periodo di utilizzo nei progetti, eventuali **materiali utilizzati per prove o nella realizzazione di prototipi**.

Il credito d'imposta spettante è pari al:

- **12% per le attività di ricerca e sviluppo**, con un massimale di beneficio per azienda pari a 3 mln €
- **6% per le attività di innovazione tecnologica e per quelle di design e ideazione estetica**
- **10% per le attività di innovazione tecnologica aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico/ecosostenibile.**

Per le attività di innovazione tecnologica (comprese quelle aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico) il beneficio massimo per azienda è pari a 1,5 mln €. Stesso massimale è previsto per

le attività di design e ideazione estetica.

Sono previste inoltre maggiorazioni del 50% del beneficio a fronte di determinate voci di costo, tra cui quelle sostenute per le commesse di ricerca affidate ad università italiane e quelle del personale neoassunto a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni dedicato a tali attività.

È da notare che la percentuale del beneficio aumenta sensibilmente, **fino al 45%, in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte nelle regioni del sud Italia.**

Ai fini del credito d'imposta tutte le imprese devono:

- conservare la **documentazione giustificativa dei costi sostenuti** (fogli presenza giornalieri del personale addetto alle attività agevolabili, contratti nel caso di commesse di ricerca o prestazioni di consulenza, dichiarazione del titolare per la misura di utilizzo di strumenti e sw nei progetti ammissibili);
- disporre di una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività R&S svolte;
- disporre di una **certificazione dei costi sostenuti** per attività di R&S, di innovazione e/o design e ideazione estetica, attestante la regolarità formale dei documenti presenti in azienda ed inerenti i costi agevolabili, ed in particolare:
 1. **per le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti o dotate di collegio sindacale**: la certificazione dei costi sostenuti deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale;
 2. **per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**: la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro.

Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare nel 2021 **una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico** il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso Ministero).

Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, **può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in tre quote annuali di pari importo**, previo rilascio della certificazione dei costi sostenuti rilasciata dal revisore o dal soggetto incaricato della revisione.

Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono inoltre recuperare sottoforma di credito d'imposta la spesa sostenuta col revisore per il rilascio della certificazione, fino ad un massimo di 5.000 € per il periodo d'imposta.

Contattaci
e scopri tutte
le opportunità



800 94 24 24

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

AGEVOLAZIONI

Dal 15 giugno al via le domande per il voucher 3I

di Debora Reverberi



A partire dalle ore 12.00 del 15.06.2020 possono essere presentate le domande per il “voucher 3I-investire in innovazione”.

Il voucher 3I è l’incentivo rivolto alle **start-up innovative**, di cui al D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che finanzia l’acquisto di **servizi di consulenza specialistica** nei **percorsi di brevettabilità delle loro invenzioni**.

Introdotta nell’ambito delle misure agevolative di “*tutela del made in Italy*” del c.d. Decreto Crescita all’[articolo 32, comma 7, D.L. 34/2019](#), convertito con modificazioni dalla **L. 58/2019**, il voucher 3I è una misura agevolativa **promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia**, con una dotazione finanziaria di 19, 5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

L’incentivo è concesso sulla base di una procedura automatica a sportello: le domande vengono valutate da Invitalia in base **all’ordine cronologico di arrivo**, fino a esaurimento dei fondi che verrà immediatamente reso noto con decreto direttoriale pubblicato sui siti del Mise e del soggetto gestore.

I servizi specialistici acquisibili con il voucher sono definiti all’articolo 3 del Decreto attuativo Mise del 18.11.2019:

- servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle **ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione**;
- servizi di consulenza relativi alla **stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi**;
- servizi di consulenza relativi al **deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto**.

Il voucher **non include gli oneri relativi a tasse e diritti** relativi al deposito delle domande di

brevetto.

La domanda di voucher deve essere presentata prima dell'erogazione del servizio di consulenza richiesto e non sono ammessi pagamenti, tramite voucher, di servizi di consulenza erogati ante concessione dello stesso voucher.

Ciascuna start-up innovativa può richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi di consulenza sopra elencati disgiuntamente, con l'unica condizione che, per la richiesta del voucher che finanzia le spese di deposito all'estero della domanda di brevetto, l'impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale.

Esiste inoltre **un limite al numero di brevetti in relazione al quale l'impresa può richiedere il voucher 3I**: ciascuna ha diritto all'agevolazione **in relazione al massimo a tre diversi brevetti l'anno**.

L'articolo 4 del Decreto attuativo definisce **gli importi concessi** tramite il Voucher 3I, ai sensi e nei limiti del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) sugli aiuti "*de minimis*":

Tipologia di spesa	Importo voucher
Ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione	Euro 2.000
Stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'UIBM	Euro 4.000
Deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto	Euro 6.000

I soggetti legittimati ad erogare i servizi specialistici acquisibili col voucher 3I sono i fornitori dei servizi, predisposti e gestiti **dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense** secondo le modalità di cui al **decreto direttoriale del 19.02.2020**, disponibili con i dati e i recapiti dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati nei rispettivi portali istituzionali, agli indirizzi:

- <https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i>
- <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i>

Tali soggetti devono impegnarsi a **non richiedere alle imprese beneficiarie ulteriori compensi** per la fornitura dei servizi indicati, **in aggiunta a quelli coperti dal voucher 3I**.

L'iter di ottenimento dell'incentivo è così articolato:

- **dalle ore 12.00 del 15.06.2020 la start-up innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta**, indicando

la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare e il fornitore individuato per la sua erogazione, allegando la relativa accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;

- **Invitalia informa il fornitore** di aver avviato la procedura per l'accesso all'incentivo e **avvia le necessarie verifiche sui requisiti richiesti per start-up e fornitore (entro 30 giorni)**;
- **in caso di esito positivo della verifica, Invitalia rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al fornitore prescelto**

oppure

- **in caso di esito negativo** procede con il **diniego dell'istanza dandone comunicazione a entrambi**;
- **il fornitore, ricevuta la notifica, eroga integralmente il servizio entro 120 giorni** (pena la revoca dell'incentivo) e quindi trasmette a Invitalia la seguente documentazione
- **una relazione conclusiva sull'attività svolta, controfirmata dalla start-up**
- **il voucher 3I ricevuto dall'impresa**
- **la fattura per il servizio erogato, intestata esclusivamente a Invitalia**
- **Invitalia verifica la documentazione ricevuta dal fornitore e procede al pagamento del voucher**;

oppure

- **in caso di verifica negativa procede con il diniego al pagamento.**

HOSPITALITY

Decreto Rilancio: il tax credit vacanze

di **Leonardo Pietrobon**



Scopri
TEAMSISTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato

CLICK

L'articolo **176 del D.L. n. 34/2020** inserisce, forse per la prima volta nel panorama legislativo fiscale, una forma di incentivazione per l'esecuzione di vacanze, denominata "**Tax credit vacanze**". La citata disposizione normativa, composta da sette commi, introduce la citata forma di "incentivo" alle vacanze attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti che, dal **1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, fruiscono di **servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive**.

Sotto il profilo temporale, da una semplice lettura del comma 1 dell'articolo 176 D.L. n. 34/2020, emerge che il "Tax credit vacanze" riguarda tutte le spese sostenute **nell'anno 2020**, ossia secondo un **principio di cassa** fino al 31 dicembre 2020.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)